

BILANCIO

Effetti del Coronavirus sulle valutazioni di bilancio

di Lucia Recchioni

DIGITAL

Seminario di specializzazione

IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO: ASPETTI OPERATIVI, PRATICI E TEMPISTICHE PER L'IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri di più >](#)

Nella riunione di lunedì 4 maggio il **Consiglio di Gestione dell'Oic** ha approvato, oltre al **documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”**, la **comunicazione in risposta** ad una richiesta di chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’Oic 9 **“Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”** ai fini della redazione del **bilancio al 31.12.2019**.

La risposta da ultimo richiamata, pubblicata ieri, 5 maggio, ha ribadito che l'**emergenza sanitaria** in corso rappresenta **“un fatto successivo che non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio”** al 31.12.2019, essendosi **verificata** a partire dalla metà di gennaio **2020** ed essendo tutti i conseguenti **provvedimenti intervenuti nell’anno 2020**.

La pandemia, quindi, costituisce un **fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio al 31.12.2019**, in quanto **“non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio”**.

Tutto quanto appena premesso, nella richiamata comunicazione l’Oic si concentra sugli effetti della crisi sanitaria (e della conseguente **crisi economica**) sul **test di impairment**.

Si ricorda, a tal proposito, che, in forza del **principio contabile Oic 9 (“Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”)**, le società devono **valutare, ad ogni chiusura dell’esercizio, se esiste un indicatore** che un’immobilizzazione possa aver subito una **perdita di valore: se tale indicatore sussiste**, si rende necessario **stimare il valore recuperabile** dell’immobilizzazione e, se questo è inferiore al valore contabile, deve essere effettuata una **svalutazione**.

Più precisamente, il **valore recuperabile** è il **maggiore tra il fair value** di un’attività e il suo **valore d’uso**.

Il valore d'uso, a sua volta, è determinato sulla base del **valore attuale dei flussi finanziari futuri** che si prevede abbiano origine dall'attività stessa nel corso della sua vita utile.

In considerazione di quanto appena esposto, dunque, l'Oic, nella sua comunicazione, ha chiarito, innanzitutto, che **l'emergenza sanitaria in corso**, non costituendo un fatto successivo da recepire nei valori di bilancio, **non può comportare l'obbligo di predisposizione del test di impairment**.

Nel caso in cui dovessero sussistere **altri indicatori di perdita**, e si rendesse comunque necessario effettuare il **test di impairment**, nella determinazione del **valore d'uso dell'immobilizzazione** (la quale richiede la stima dei flussi finanziari futuri) **non devono essere considerati gli effetti dell'emergenza sanitaria in corso**.

Il **principio contabile Oic 9**, infatti, richiede, che, ai fini della **determinazione de valori d'uso delle immobilizzazioni**, **si tenga conto esclusivamente degli elementi in essere alla data di riferimento di bilancio**, ovvero al 31.12.2019.

Le stesse conclusioni possono essere poi estese anche alle **imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata o per le microimprese**, le quali possono adottare l'**approccio semplificato**, basato sulle **capacità di ammortamento**, ai fini della **determinazione delle perdite durevoli di valore**. Come chiarito infatti nella comunicazione dell'Oic, l'approccio semplificato **"condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello base"**.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che gli effetti del Coronavirus costituiscono **fatti da illustrare nella nota integrativa** “perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni” (principio contabile Oic 29, par. 61).